IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

GIURISPRUDENZA PENALE | NOVEMBRE 2025

A cura degli addetti all'ufficio trasversale
UFFICIO DEL PROCESSO
presso la Corte d'appello di Perugia
in collaborazione con la
Procura generale di Perugia
(PROTOCOLLO DEL 16 MARZO 2022)

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

Il testo integrale delle sentenze dei Tribunali del Distretto e delle sentenze di Corte d'Appello contenute nella presente Newsletter è consultabile, unitamente al complesso delle altre decisioni, nella Banca Dati Nazionale di Merito, nella sezione provvedimenti attualmente riservata agli appartenenti alla rete Giustizia in attesa di estenderne la fruizione anche agli esterni.

Le massime delle sentenze di Corte d'Appello sono invece disponibili sul Notiziario mensile della Corte d'appello e della Procura generale al seguente link:

https://ca-perugia.giustizia.it/it/notiziario_penale.page

e anche sul sito della Procura Generale al seguente link:

https://pg-perugia.giustizia.it/it/giurisprudenza_c_a_perugia.page

IL DISTRETTO IN PILLOLE

NEWSLETTER
GIURIDICA UMBRA

1 TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA 25 SETTEMBRE 2025

La condotta tipica della fattispecie ex art. 187 c. 8 CdS si concreta nel rifiuto opposto alla richiesta della pubblica Autorità di sottoporsi ad accertamenti per verificare la presenza nell'organismo di sostanze stupefacenti, legittimamente rivolta al conducente, secondo il disposto dell'art. 187 c. 2-bis CdS, sia nel caso in cui gli accertamenti qualitativi non invasivi o le prove, anche attraverso apparecchi portatili, forniscano esito positivo, sia, alternativamente, quando si abbia altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di specie la richiesta formulata all'imputato dagli agenti è da ritenersi illegittima in quanto la condotta che aveva indotto tale richiesta consisteva esclusivamente nel fatto che, a loro dire, lo stesso presentava una sintomatologia che poteva ricondursi sia all'assunzione di sostanze alcoliche sia di stupefacenti. Difatti hanno proceduto ad accertare l'assunzione positiva di sostanze alcoliche, mentre per l'assunzione di stupefacenti non hanno effettuato prove attraverso strumentazione portatile e non hanno esplicitato altri elementi sulle condizioni psicofisiche dell'imputato che lasciassero ritenere sussistente uno stato di alterazione. In assenza di esito positivo dell'accertamento esperibile in loco, la pubblica Autorità è tenuta ad esplicitare il ragionevole motivo in base al quale ritenga che il conducente possa essere sotto l'effetto di stupefacenti. Sussistendo il dubbio sul rispetto della procedura, presupposto per l'applicazione della contravvenzione di cui al comma 8, deve pronunciarsi sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste.

2 TRIBUNALE DI SPOLETO, SENTENZA 26 GIUGNO 2025

Atteso che la frequentazione dell'abitazione della persona offesa non era strumentale alla commissione dei furti, ma era legata alla relazione sentimentale tra l'imputato e la figlia della vittima appare palese che manchi il nesso finalistico tra l'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento del bene altrui e sussista invece l'aggravante dell'abuso di ospitalità. Pertanto, il fatto, consistente nella sottrazione dalla cassaforte sita presso l'abitazione dei genitori della compagna dell'imputato di monili d'oro e d'argento, non integra gli estremi del furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. ma va riqualificato come furto aggravato dall'abuso di ospitalità ai sensi degli artt. 624 e 61 n. 11 c.p..

3 TRIBUNALE DI TERNI, SENTENZA 14 APRILE 2025 N. 420

Perché il delitto di cui all'art. 337 c.p. sia integrato è sufficiente che si usi violenza o minaccia – con qualsiasi mezzo di coazione fisica o morale - per opporsi al compimento di un atto di ufficio o di servizio, quindi di una pubblica funzione, a nulla rilevando i motivi dell'agente e che l'atto stesso venga poi comunque espletato. La condotta dell'imputata che, richiesta di identificarsi, dava in escandescenza e, all'atto di essere tradotta in Questura per l'identificazione e la notifica di due atti di natura penale, opponeva resistenza e minacciava i due pubblici ufficiali operanti integra il delitto in questione, che si ritiene completo anche sotto il profilo soggettivo atteso che l'imputata ben sapeva di essere di fronte a due pubblici ufficiali della Polizia di Stato.

4 CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 20 MAGGIO 2025 N. 338

Per giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'aggravante di cui all'art. 640 comma 2 n. 1 c.p. anche gli enti a formale struttura privatistica devono qualificarsi come "pubblici" in presenza dei seguenti requisiti: a) la personalità giuridica; b) l'istituzione dell'ente per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale aventi carattere industriale o commerciale; c) il finanziamento delle attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza. Nel caso di Autostrade per l'Italia S.p.A. dagli atti non risulta con certezza la sussistenza del requisito sub c), con il conseguente venire meno dell'aggravante da cui discende la procedibilità del reato di truffa a querela di parte.

5

CORTE D'APPELLO DI PERUGIA, SENTENZA 8 LUGLIO 2025 N. 466

Il Tribunale di Pesaro, quale giudice dell'esecuzione, non aveva alcuna possibilità di "rimettere in termini" l'imputato nel proporre appello avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Perugia sulla base di una asserita nullità assoluta che si sarebbe verificata nel corso del giudizio di primo grado. La competenza in tale senso è infatti rimessa alla Corte di Appello di Perugia che avrebbe dovuto essere adita nel termine di 30 giorni dal verificarsi dell'evento che non aveva consentito l'impugnazione. Parimenti, la parte interessata avrebbe potuto, se del caso, agire, sempre dinanzi alla Corte di Appello, per chiedere la rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629 c.p.p.. Ad ogni modo, dall'analisi del fascicolo, non emerge alcuna nullità posto che il contraddittorio risulta sempre correttamente instaurato - e mai è stata proposta alcuna eccezione in merito alla regolarità dello stesso - ed in presenza di una certa conoscenza da parte dell'imputato del giudizio pendente a suo carico.